



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"
I.I.S. "CARLO URBANI"

Uffici di Presidenza e Segreteria: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Ambito X - Cod. IPA istsc_rmiso3300b
Codice Istituzione RMISO3300B - **Codice fiscale** 97196850586 - **Cod. Fattura Elettronica** UFZFN8

Sito Istituto: www.istitutocarloburbani.edu.it

E-mail: ✉ rmiso3300b@istruzione.it - ✉ rmiso3300b@pec.istruzione.it -

SEDE ASSOCIATA DI OSTIA: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - ☎ 06.12.11.26.360 ☎ 06.12.11.26.361

SEDE ASSOCIATA DI ACILIA: Via di Saponara, 760 - 00125 Roma ☎ 06/12.11.25.325

ISTITUTO PROFESSIONALE: Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria /Odontotecnico / Industria e Artigianato per il Made in Italy: Grafica Industry 4.0
ISTITUTO TECNICO: Grafica e Comunicazione - **LICEO DELLE SCIENZE UMANE:** opzione Economico Sociale

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- VISTO** il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;
- VISTO** il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;
- VISTO** il DPR 22.06.2009, n. 122 ;
- VISTA** la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007;
- VISTA** la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008;
- VISTO** il verbale n°104/2020 del 2/09/2020 del Comitato Tecnico Scientifico contenente "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell' A.S. 2020/2021 ";
- VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ";
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6/08/2020;
- VISTA** la circolare n°13 del 4/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n°28877 del 4/09/2020 del Ministero della Salute contenente "Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo alle ai lavoratori e alle lavoratrici " fragili " in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020;
- VISTI** i Protocolli Ministeriali in atto e le intese sindacali pro parte ;
- VISTE** le Circolari del Ministero della Salute in atto e in specie la circ.n°9361d del 18/03/2020 e la n°5443 del 22/04/2020;
- VISTO** il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" redatto dall'INAIL e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 9/04/2020 che valuta il rischio "ISTRUZIONE - codice ATECO 85) come "MEDIO BASSO" e come "MEDIO ALTO" il rischio da "AGGREGAZIONE ";
- VISTE** le Note recanti suggerimenti operativi in merito all'organizzazione degli spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado

dell'USR Lazio prot. 0018020 del 13/07/20:

VISTA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

VISTA la Legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.

CONSIDERATI i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF d'Istituto.

APPROVA

Delibera n. 1 del 25 novembre 2019

Integrazioni e modifiche: Delibera n. 4 del 16 ottobre 2020

Integrazioni e modifiche: Delibera n. 7 del 14 febbraio 2023; Delibera n. 3 del 20 marzo 2023

il seguente:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INDICE		
<i>Parte 1^</i> COMPORAMENTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO MERITEVOLI DI SANZIONE DISCIPLINARE		pag. 3
Art. 1	Generalità	pag. 3
Art. 2	Le norme di garanzia	pag. 3
Art. 3	Tipologia delle infrazioni disciplinari	pag. 4
Art. 4	Le sanzioni	pag. 5
Art. 5	Le circostanze che aggravano o attenuano la sanzione	pag. 6
<i>Parte 2^</i> PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI		pag. 7
Art. 6	Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 1^ livello	pag. 7
Art. 7	Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 2^ livello	pag. 7
Art. 8	Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3^ livello	pag. 8
Art. 9	Criteri di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3^ livello	pag. 10
Art. 10	Impugnazione del provvedimento disciplinare dinanzi l'organo di garanzia interno	pag. 11
Art. 11	L'organo di garanzia interno: composizione e funzioni	pag. 12
Art. 12	Il risarcimento del danno	pag. 12
Allegato 1	Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni per comportamenti individuali	pag. 13
Allegato 2	Tabella riassuntiva delle sanzioni per comportamenti di gruppo	pag. 17
<i>Parte 3^</i> INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE STRAORDINARIA DERIVANTE DALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19		pag. 20

Allegato 3	Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI)	pag. 23
Parte 4 [^] LE INFRAZIONI E LE SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY		pag. 27
Allegato 4	Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni relative alla violazione della privacy	pag. 28
Parte 5 [^] INFRAZIONI E SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E CONTROLLARE IL VIRUS DA COVID-19		pag. 30
Allegato 5	Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni in tema di violazione delle disposizioni inerenti il covid 19	pag. 31

Parte 1[^]

COMPORAMENTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO MERITEVOLI DI SANZIONE DISCIPLINARE - LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 - GENERALITÀ

1.1 A norma dell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

1.2 Pertanto il *Regolamento di Disciplina* individua:

a) I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, all'edificio scolastico contrari al "*patto educativo di corresponsabilità*", inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico;

costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 co. 2 e ss. del D.P.R. n.249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto;

sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto Scolastico viaggi di

istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni);

sono sanzionabili, altresì, tutti i comportamenti esterni censurabili alla luce del presente Regolamento, qualora gli autori siano identificabili come allievi dell'Istituto Scolastico, per il pericolo della perdita d'immagine e di prestigio che dalla mancanza ne è derivata alla Istituzione Scolastica.

- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare.
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 2 - LE NORME DI GARANZIA

- a) La responsabilità disciplinare è personale.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- d) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- e) Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.al principio della riparazione del danno, se dovuto
- f) Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente.
- g) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale:
 - il Consiglio di Classe in composizione disciplinare per sospensioni non superiori ai quindici giorni;
 - il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare per sospensioni superiori ai quindici giorni.

Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

3.1 Si considerano sanzionabili i seguenti comportamenti:

- a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche);
- b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
- c) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;
- d) offese alla dignità personale e il rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola o attraverso azioni di violenza fisica e verbale di alquanto gravità o attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque

divulgati in altre forme ,senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso;

- e) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (es. bullismo e quant'altro);
- f) offese al decoro all'igiene, alla salubrità dell'ambiente scolastico e al prestigio della scuola;
- g) atti di deterioramento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto o della altrui proprietà che non comporti allarme sociale (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)
- h) commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, comprese le azioni che si dovessero compiere nel corso di occupazioni dei locali dell'edificio scolastico e quant'altro (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno);
- i) atti di danneggiamento, distruzione o dispersione di cose appartenenti al patrimonio scolastico non meramente accidentale o in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.

Art. 4 - LE SANZIONI

Si premette che i giorni di sospensione dall'attività didattica previsti come sanzioni di 2[^] e 3[^] livello devono intendersi come "giorni scolastici" e NON come giorni da calendario.

Si prevedono le seguenti tipologie di sanzioni:

4.1 Sanzioni di Primo Livello:

- a) richiamo verbale ai propri doveri con informativa via mail e/o RE alle famiglie;
- b) nota disciplinare sul RE con informativa via mail e/o RE alle famiglie;
- c) nota disciplinare sul RE con informativa via mail e/o RE alle famiglie e convocazione dei genitori.

4.2 Sanzioni di Secondo Livello:

- d) sospensione disciplinare da uno a quindici giorni con l'obbligo di frequenza, o senza obbligo di frequenza o con forma mista, con riduzione del voto di condotta, di competenza del Consiglio di Classe.

4.3 Sanzioni di Terzo Livello:

- e) sospensione disciplinare oltre quindici giorni con l'obbligo di frequenza, o senza obbligo di frequenza o con forma mista, con riduzione del voto di condotta, di competenza del Consiglio di Istituto;
- f) allontanamento dalle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico senza o con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato, con attribuzione del voto di condotta inferiore a 6/10, di competenza del Consiglio di Istituto.

4.4 Sanzioni Alternative

Per la tipologia di *sanzioni di 2[^] livello*, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta, dall'organo competente all'irrogazione, la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività di natura sociale, culturale in favore della comunità scolastica, in orario non coincidente con quello delle lezioni, esemplificativamente:

- lavori socialmente utili da svolgersi a scuola da definire con il Dirigente Scolastico;
- lavori di ripristino del decoro dei locali della scuola;

- supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre, da definire con i Docenti responsabili;
- attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica.

4.5 Le **misure alternative** non sono da ritenersi sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, altresì come misure accessorie che si possono accompagnare alla sospensione disciplinare.

4.6 Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è applicabile solo se condivisa dalla famiglia, con dichiarazione scritta. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

4.7 Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- a) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- d) L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- e) La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente.
- f) Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

Art. 5 - LE CIRCOSTANZE CHE AGGRAVANO O ATTENUANO LA SANZIONE DA IRROGARE

5.1 *Costituiscono circostanza attenuante:*

- a) la situazione di patologia psichica in cui versa lo studente autore della violazione, certificata da documentazione medico-sanitaria, consegnata all'Istituto;
- b) accertata provocazione da parte di terzi;
- c) nota correttezza comportamentale dello studente autore dell'infrazione;

5.2 *Costituiscono circostanza aggravante:*

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

5.3 Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto valuteranno le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti nella definizione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare.

PARTE 2^

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 1^ LIVELLO

6.1 Richiamo verbale ai propri doveri: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e annota il richiamo sul RE affinché la famiglia ne abbia conoscenza;

6.2 Richiamo verbale ai propri doveri e nota disciplinare: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e scrive la nota disciplinare nel RE; qualora dal controllo del RE si evince che la famiglia non abbia assunto conoscenza della nota, il docente deve inviare una mail informativa alla famiglia.

6.3 Nota disciplinare e convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale: il Docente ammonisce lo studente, annota sul RE il comportamento sanzionato e convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 2^ LIVELLO

7.1 Per le infrazioni disciplinari di 2^ livello è competente il Consiglio di Classe, operante nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (art. 5 D. Lgs. n. 297/194).

7.2 Il Coordinatore di classe o altro appartenente al Personale Scolastico deve redigere una idonea relazione da inviare al Dirigente Scolastico, il quale può raccogliere eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese.

7.3 Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dall'evento, il DS procede alla convocazione, mediante circolare, del Consiglio di classe in composizione disciplinare (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) contestualmente incarica l'Ufficio di Vicepresidenza competente per sede di notificare la contestazione di addebito allo studente incolpato.

La seduta del Consiglio disciplinare deve essere celebrata entro e non oltre 15 giorni dall'evento.

La compilazione della contestazione di addebito è di competenza del Coordinatore di classe.

7.4 La contestazione di addebito contiene la data, l'ora, la sede, nonché l'indicazione dell'infrazione contestata per garantire il diritto alla difesa; lo studente accusato ha facoltà di far pervenire memoria difensiva almeno un giorno prima della convocazione. Se lo studente accusato è minorenni vengono avvisati anche gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno facoltà di intervenire.

7.5 La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi:

- 1- fase della istruzione dibattimentale che è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati;
- 2 - fase della deliberazione (c.d. camera di consiglio) che è riservata unicamente al Consiglio di Classe.

7.6 Nella **prima fase della istruzione dibattimentale**, il Presidente:

- **nomina il segretario verbalizzante** che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
- **verifica** se si vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
- **verifica** la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse che hanno l'obbligo di astensione);
- **invita** lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad accedere nella sala/sala virtuale in cui si svolge la riunione, rappresentando agli esercenti la responsabilità genitoriale che possono assistere ma non possono intervenire;
- **procede** a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la genitoriale responsabilità; in caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la genitoriale responsabilità e, se nulla osta, ordina il procedersi;
- **invita** il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione;
- qualora lo studente contesti l'infrazione disciplinare il Presidente gli chiede di esporre le motivazioni della sua contestazione.

Ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.

7.7 Conclusa l'istruzione dibattimentale, il Presidente invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale a lasciare la seduta, riunisce la camera di consiglio avviando la seconda fase o **fase della deliberazione**, finalizzata alle decisioni da assumere.

Il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese. Il Consiglio di Classe dispone la sanzione disciplinare a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.8 Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi.

7.9 Entro cinque giorni dall'emissione, la notifica del provvedimento disciplinare, compilata a cura del Coordinatore di classe, sarà inviata tramite mail a cura dell'Ufficio di Vicepresidenza, sia all'alunno interessato che agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne; contestualmente il Coordinatore deve fare una comunicazione telefonica alla famiglia per avvertire che la notifica è stata inviata via mail.

Nella notifica dovranno essere specificati i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura, la durata e la decorrenza della sanzione e delle consegne didattiche aventi funzioni emendative e rieducative.

7.10 L'esecuzione della sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.

7.11 Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai **5 giorni**, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

7.12 I giorni di sospensione vanno intesi sempre come giorni scolastici e non da calendario.

Art. 8 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 3[^] LIVELLO

8.1 Le infrazioni disciplinari di 3[^]livello sono di competenza del Consiglio di Istituto.

8.2 Si segue la procedura di cui all'art. 7 davanti al Consiglio di Classe, presieduto dal DS o dal Coordinatore di classe, appositamente delegato. Conclusa l'istruzione dibattimentale, si riunisce la camera di consiglio avviando la seconda fase o **fase della deliberazione**.

Il Consiglio di Classe verifica che l'infrazione disciplinare rientra nella categoria di 3[^] livello e si dichiara incompetente, rinviando la decisione al Consiglio di Istituto.

8.3 Il Dirigente scolastico informa tempestivamente e comunque entro 48 ore il Presidente del Consiglio di istituto, il quale convoca il Consiglio di Istituto.

Il DS incarica il Coordinatore di redigere la notifica della nuova convocazione, specificando il rinvio al CI, la data e l'ora della seduta.

La notifica sarà inviata via mail allo studente e alla famiglia a cura dell'Ufficio di Vicepresidenza, almeno cinque giorni della seduta.

Lo studente ha facoltà far pervenire ulteriore memoria difensiva almeno due giorni prima della seduta.

8.4 Presiede il Consiglio di Istituto disciplinare, il Presidente o il Vicepresidente appositamente delegato in caso di impossibilità del Presidente a partecipare; la seduta si svolge in due fasi:

1. la fase della istruzione dibattimentale, che è pubblica, si svolge alla presenza di tutti gli interessati;
2. la fase della deliberazione (c.d. camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto.

Nella prima fase, il Presidente:

- verifica se si vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
- verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
- invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad accedere, rappresentando a quest'ultimi che possono assistere ma non possono intervenire;
- procede a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- in caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e, se di minore, se lo siano stati gli esercenti la responsabilità genitoriale e se nulla osta ordina procedersi; qualora lo studente non sia stato regolarmente avvisato si rinvia la seduta;
- invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.

Se lo studente incolpato è presente il Presidente gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore, i cui nominativi devono essere comunicati almeno due giorni prima della seduta.

8.5 Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo studente incolpato, se costui consente.

8.6 Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la responsabilità genitoriale presenti ad uscire.

8.7 La **seconda fase** (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

8.8 Il Consiglio d'Istituto emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi.

8.10 La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata verbalmente in via immediata, allo studente incolpato e agli esercenti la responsabilità genitoriale se presenti.

8.11 Entro 5 giorni dall'emissione, il provvedimento disciplinare sarà notificato a cura dell'Ufficio di Vicepresidenza sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni. Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura, la durata e la decorrenza della sanzione e delle consegne didattiche aventi funzioni emendative e rieducative.

8.12 L'esecuzione della sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.

8.13 Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8.14 I giorni di sospensione vanno intesi sempre come giorni scolastici.

Art. 9 - CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 3^A LIVELLO

9.1 Le sanzioni che comportano la sospensione disciplinare per un periodo superiore a 15 giorni scolastici sono adottate dal Consiglio d'Istituto

La durata della sospensione deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Se l'infrazione configura, in abstracto:

- reati che ledono la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, ecc.);
- atti di dispregio assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica e/o del personale scolastico;
- una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Qualora l'infrazione disciplinare configuri un reato perseguibile d'ufficio, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria.

9.2 Per l'irrogazione della sanzione che comporta l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico si richiedono le seguenti condizioni:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza connotati da una particolare gravità tali da determinare seria turbativa sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto dovrà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini il superamento del tetto massimo di assenze previsto per la validità dell'anno scolastico, anche concedendo l'obbligo di

frequenza durante la sanzione stessa, al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche scritte e orali necessarie per la valutazione finale.

9.3 Le sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono applicate quando, a giudizio del Consiglio d'Istituto, nei fatti contestati sussistano elementi concreti e precisi tali da ravvisare violazioni di particolare gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un allarme sociale. Pertanto la loro applicazione richiede:

a) situazioni di recidiva di comportamenti configuranti in astratto reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili, a giudizio del Consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 10 - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DINANZI L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

10.1 Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminate in conformità al presente Regolamento può essere presentato dal soggetto sanzionato o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta e motivata da inviare via mail a rmis03300b@istitutocarloburbani.edu.it.

10.2 Il ricorso deve essere presentato **entro il termine inderogabile di quindici giorni da calendario** dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

L'Organo di Garanzia Interno alla scuola decide **entro 10 giorni scolastici** dalla presentazione del ricorso.

10.3 La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione.

10.4 Fino a **due giorni prima** della riunione dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato ha facoltà di presentare memorie e documentazioni integrative inviandole all'indirizzo mail rmis03300b@istruzione.it, e saranno inoltrate al Presidente dell'OdG.

10.5 Ricevuto il ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire - se necessario- gli atti, le testimonianze e dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico e di chi sia stato coinvolto nell'accaduto.

10.6 Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

10.7 La convocazione dell'Organo di Garanzia viene effettuata con Circolare, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione (giorni da calendario).

Contestualmente la Segreteria didattica deve effettuare la comunicazione riservata diretta ai singoli componenti dell'Organo, nella quale si deve specificare l'ordine del giorno su cui si chiede la decisione.

10.8 Di ogni seduta dell'Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato alla chiusura della seduta.

I verbali delle decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente Scolastico.

10.9 Sono chiamati a partecipare alla seduta dell'Organo di Garanzia :

- lo studente sanzionato e gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora lo studente sia minorenni;
- la parte lesa.

10.10 Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare) gli interessati possono chiedere ed ottenere di essere nuovamente ascoltati.

10.11 Il provvedimento motivato de jure et de facto viene trasmesso dal Presidente dell'Organo alla Segreteria didattica e all'Ufficio di Vicepresidenza per la comunicazione allo studente e agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni, mediante raccomandata a mano o via PEC.

10.12 Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'Organo di Garanzia Regionale presso U.S.R. (art. 2 co 3 DPR 235/2007).

Art. 11 - Organo di Garanzia interno: composizione e funzioni

11.1 L'Organo di Garanzia, ai sensi del co. 2 dell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti integrato con D.P.R. 235/2007 e ss.mm. ii. È composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente;
- Uno o due genitori;
- Due docenti;
- Uno studente.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente "genitori" nelle elezioni del Consiglio di Istituto; in caso di elezione di un solo genitore, egli è membro dell'OdG in via automatica.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente "docenti" nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente "studenti" nelle elezioni del Consiglio di Istituto, di cui il primo è membro effettivo e il secondo è membro supplente.

11.2 L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

11.3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Il risarcimento del danno

12.1 Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere eventualmente l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:
 - qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;

- qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,

12.2 Il DSGA fa stimare i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la responsabilità genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

12.3 Le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 13 - Infrazioni e sanzioni

13.1 Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni per comportamenti individuali

I giorni di sospensione sono intesi come giorni scolastici.

Tabella 1		INFRAZIONI E SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDIVIDUALI	
COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI COMMISURATE ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE	SANZIONI IN CASO DI REITERAZIONE	ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE
Par. 1 - Mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze	1a) Richiamo verbale ai propri doveri con annotazione informativa per la famiglia sul RE	1b) Nota disciplinare e convocazione dei genitori; 1c) Dalla seconda nota disciplinare si applica la sospensione di due giorni;	1a) e 1b) Docente e/o Coordinatore 1c) Consiglio di Classe
Par. 2 - Mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto	2a) Nota disciplinare ed eventuale sospensione per 2 giorni	2b) Dopo la seconda nota disciplinare si applica la sospensione per un periodo da 3 a 5 giorni.	Consiglio di Classe
Par. 3 - Uscite dalla classe non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti;	3a) Richiamo verbale ai propri doveri con annotazione informativa per la famiglia sul RE ed eventuale sospensione per 2 giorni	3 b) Nota disciplinare e convocazione dei genitori; 3c) Dalla seconda nota disciplinare, si applica la sospensione da 3 a 5 giorni	3a) e 3b) Docente che ha accertato il comportamento e/o Coordinatore 3c) Consiglio di classe
Par. 4 - Comportamento maleducato e scorretto che arreca disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica	4a) Nota disciplinare e convocazione dei genitori ed eventuale sospensione per 2 giorni	4b) Dalla seconda nota disciplinare, sospensione di 5 giorni dalla comunità scolastica	4a) Docente che ha accertato il comportamento e/o Coordinatore

			4b) Consiglio di classe
<p>Par. 5. Comportamenti non autorizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza . ii. Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione. iii. Uso di espressioni ineducate ed aggressive. iv. Azioni fisiche potenzialmente pericolose v. Violazione del divieto di acquisizione di immagini e video senza successiva diffusione 	<p>5a) Nota disciplinare con ammonizione scritta ed eventuale sospensione per 5 giorni</p>	<p>5b) Allontanamento da 6 a 15 giorni dalla comunità scolastica a partire dalla seconda annotazione disciplinare</p>	<p>5a) Docente che ha accertato il comportamento e/o Coordinatore</p> <p>5b) Consiglio di classe</p>
<p>Par. 6.- Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine negli atti della scuola</p>	<p>6a) Nota disciplinate sul RE e ammonizione scritta ed eventuale sospensione per 2 giorni</p>	<p>6b) Allontanamento dalla comunità scolastica per 5 giorni</p>	<p>6a) Docente che ha accertato il comportamento e/o Coordinatore</p> <p>6b) Consiglio di classe</p>
<p>Par. 7 – Violazione palese delle norme sulla sicurezza all'interno dei locali scolastici ed in particolare all'interno dei laboratori ed in palestra con uso illegittimo delle attrezzature con potenziale pericolo per l'incolumità fisica delle persone</p>	<p>7a) Nota disciplinare e sospensione da 16 a 30 giorni</p>	<p>7b) Nota disciplinate e sospensione fino alla fine dell'anno scolastico</p>	<p>7a) e 7b) Consiglio di Istituto , previa istruttoria del Consiglio di Classe che deve accertare la violazione</p>
<p>Par. 8 – Comportamenti dannosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico ii. Danneggiamento, distruzione, dispersione, appropriazione di cose 	<p>8a) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nota disciplinare a cura del docente che ha rilevato l'infrazione; – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 16 a 30 giorni; 	<p>8b) Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 30 giorni.</p>	<p>8a) - 8b) Consiglio d'Istituto</p>

<p>costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.</p> <p>iii. Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi di istruzione, ecc.). 		
<p>Par. 9 – Tentato danneggiamento, tentata distruzione e dispersione, tentata appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico e di cose costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.</p>	<p>9a) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare a cura del docente che ha rilevato l'infrazione; - Sospensione per un periodo da 5 a 15 giorni; 	<p>9b) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare a cura del docente che ha rilevato l'infrazione; - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 16 a 30 giorni; 	<p>9a) Consiglio di Classe</p> <p>9b) Consiglio di Istituto</p>
<p>Par. 10 - Offese alla dignità personale e al rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola:</p> <p>i. attraverso azioni di violenza fisica e/o violenza verbale di gravità tale da provocare turbamento psicologico e/o danni fisici;</p> <p>ii. attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque</p>	<p>10a) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare a cura del docente che ha rilevato l'infrazione; - sospensione per un periodo superiore a 15 giorni; - Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruzione ecc.); - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 	<p>10b) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; - Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.); - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 	<p>10a) e 10b) Consiglio d'Istituto</p>

<p>divulgati in altre forme, senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante viaggi d'istruzione o visite didattiche).</p>			
<p>Par. 11 - Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (es. atti di bullismo)</p>	<p>11a) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare a cura del docente che ha rilevato l'infrazione; - sospensione per un periodo superiore a 20 giorni. 	<p>11b) A partire dal secondo episodio: sospensione fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>11a) e 11 b) Consiglio d'Istituto</p>
<p>Par. 12 - Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola nelle pertinenze.</p>	<p>12a) nota disciplinare, convocazione dei genitori e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00</p>	<p>12b) Dopo la seconda violazione: annotazione disciplinare, sanzione economica da € 27,50 a € 275,00, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 7 giorni.</p>	<p>12a) Docente che ha accertato il comportamento e/o personale all'uopo delegato.</p> <p>12b) Consiglio di Classe.</p>
<p>Par. 13- Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola: VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO</p>			
<p>Par. 14 - Violazione di norme cogenti che puniscono comportamenti i quali, in abstracto, configurano reati.</p>	<p>14a) Sono applicate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare - sospensione da 16 giorni fino al termine dell'anno scolastico, a seconda della gravità del fatto commesso; - decadenza dagli incarichi di rappresentanza; - esclusione dalle visite didattiche e dai viaggi di istruzione 		

13.2 Tabella riassuntiva delle infrazioni e delle sanzioni per comportamenti di gruppo
I giorni di sospensione sono intesi come giorni scolastici.

Tabella 2 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI DI GRUPPO			
COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI COMMISURATE ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE	SANZIONI IN CASO DI REITERAZIONE	ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE
Par. 14 - Comportamento maleducato e scorretto che arreca disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica congiunto o non congiunto ad atteggiamenti offensivi.	14 a) Sono applicate congiuntamente : – Nota disciplinare ; – Sospensione per un periodo da 5 a 15 giorni; – Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	14b) Sono applicate congiuntamente : - Sospensione scolastica da 16 giorni a 30 giorni; - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.	14a) Consiglio di classe 14b) Consiglio di Istituto
Par. 15 – Comportamenti dannosi: i. Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico ii. Danneggiamento, distruzione, dispersione, appropriazione di cose costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza. iii. Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico	15 a) Sono applicate congiuntamente : – Nota disciplinare ; – Sospensione per un periodo da 16 a 30 giorni; – Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). – Resta fermo l'obbligo del risarcimento.	15b) Sono applicate congiuntamente: - Nota disciplinare - Sospensione da 31 giorni a 60 giorni; - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto; - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari; - Resta fermo l'obbligo del risarcimento.	15a) e 15b) Consiglio di Istituto
Par. 16- Tentativo di: i. Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico ii. Danneggiamento, distruzione, dispersione, appropriazione di cose	16 a) Sono applicate congiuntamente : – Nota disciplinare ; – Sospensione per un periodo da 10 a 15 giorni; – Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-	16b) Sono applicate congiuntamente: - Nota disciplinare - Sospensione da 16 giorni a 20 giorni; - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto;	16a) Consiglio di Classe 16b) Consiglio di Istituto

costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.	curricolari (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).	- Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari;	
Par. 17 - Comportamenti e/o pronuncia di espressioni Offensive e/o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione, con conseguente configurazione in abstracto di reato.	17 a) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare ; - Sospensione per un periodo da 20 a 60 giorni; - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto; - Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 	17a) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare ; - Sospensione fino alla fine dell'anno; - Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto; - Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 	17a) e 17b) Consiglio di Istituto
Par. 18 - Comportamenti che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ricomprese le occupazioni dei locali dell'edificio scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno), che configurino astrattamente reati contro il patrimonio.	18 a) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare, - Sospensione fino al termine dell'anno scolastico. 	18 a) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare; - Sospensione fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato. 	18 a) e 18 b) Consiglio di Istituto
Par. 19 - Comportamenti violenti che configurino reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona, per i quali è avviato un procedimento penale.	19 a) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare, - Sospensione fino al termine dell'anno scolastico. 	19 b) Sono applicate congiuntamente : <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare; - Sospensione fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato 	19 a) e 19 b) Consiglio di Istituto
Par. 20 - Atteggiamenti persecutori o prevaricatori	20 a) Sono applicate congiuntamente :	20 b) Sono applicate congiuntamente :	20 a) e 20b) Consiglio di Istituto

operati avverso compagni, docenti, personale scolastico (elenco a titolo esemplificativo: bullismo, cyberbullismo, stalking, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- Nota disciplinare,- Sospensione fino al termine dell'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none">- Nota disciplinare;- Sospensione fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato	
--	---	--	--

Parte 3^:

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE STRAORDINARIA DERIVANTE DALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Va premesso che le procedure di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni sono quelle previste nell'Allegato 3, inerente le modalità di utilizzo delle piattaforme web, nonché delle apparecchiature elettroniche e altri elaboratori necessari alla realizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 14 - L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell'ambito delle attività di Didattica Digitale Integrata si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento.

Immediatamente deve essere tenuto presente che comportamenti non corretti tenuti durante le connessioni informatiche necessarie per realizzare la DDI, possono assumere rilevanza penale. Si deve evidenziare che la legge n° 547/93 (è opportuno consultare anche la legge 18.3.2008 n. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla criminalità informatica) ritiene che i comportamenti non corretti che potrebbero essere qualificati come reati informatici siano i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quarter, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Inoltre, qualora l'introduzione fosse effettuata allo scopo di danneggiare il sistema sono stati previsti i reati di:

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)
- A queste fattispecie si aggiunge, ovviamente, il reato di cui all'art. 340 C.P.
- "interruzione di pubblico servizio".

Art. 15 - La Didattica Digitale Integrata, ovviamente, è interessata dalla normativa vigente sulla privacy: già nel Regolamento di Disciplina sono previste sanzioni per uso improprio di cellulari e altri dispositivi nonché dei social media. Tant'è che è assolutamente vietato diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi, nonché informazioni relative a dati personali o sensibili.

L'Istituzione Scolastica, a miglior difesa per la tutela della privacy, ha già invitato e insiste nell'invitare di tenere presente i seguenti accorgimenti:

1. adottare password imprevedibili e con codici alfanumerici, cambiandole frequentemente e diversificandole a seconda dei siti;
2. evitare di comunicare la propria password e conservarla in un luogo sicuro, non sul computer che va in rete;
3. installare e configurare firewall e antivirus tenendoli costantemente aggiornati;
4. procurarsi un *antispyware* in grado di ripulire efficacemente il sistema;
5. tenere sotto controllo i *cookies*, ogni tanto cancellandoli completamente e utilizzando cookie manager che permette una gestione effettiva da parte dell'utente;
6. utilizzare un *trace eraser*: talune tracce elettroniche persistono dopo l'utilizzo di un computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l'utilizzo di software specifico è consigliato;

7. non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti; oltretutto si evitano il *phishing* o lo *spoofing*.

Art. 16 - L'Istituzione Scolastica ha invitato famiglie e studenti a tenere presente che comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo, sono ritenute fattispecie perseguibili penalmente. In particolare, possono configurare :

- il delitto di cui all'art.595 C.P. (diffamazione);
- il delitto di cui all'art. 612 bis C.P. (classificato come "Atti persecutori i " ai sensi dell'art. 612 bis c.p. ovvero come stalking che punisce chi, in maniera reiterata, minaccia o molesta qualcuno, causandogli un grave e perdurante stato di ansia o di paura. Le pene sono molto severe e si può arrivare anche a cinque anni di reclusione). E opportuno ricordare che la responsabilità personale penale l'imputabilità penale per i reati commessi viene considerata al quattordicesimo anno.

Vengono qui richiamate le Linee di orientamento dettate dal MIUR a seguito dell'entrata in vigore della Legge 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Pertanto alla luce di queste premesse, gli esercenti la responsabilità genitoriale debbono prestare la massima vigilanza affinché i minori tengano comportamenti corretti durante le connessioni e rifuggano da comportamenti che potrebbero integrare reati quali sopra indicati e soprattutto si astengano dal fornire le password, credenziali e link a persone estranee che potrebbero inserirsi abusivamente ed assumere atteggiamenti censurabili e commettere i reati sopra richiamati. Non c'è bisogno di precisare che gli studenti maggiorenni rispondono in proprio, sia dal punto penalistico che civilistico.

Art. 17 - Si ritiene opportuno riportare le seguenti precisazioni:

- a) L'utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che vengono rese disponibili nell'ambito delle piattaforme in dotazione all'Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
- b) Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in presenza, prevede comunque una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza e della qualità della partecipazione.
- c) Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc.), una volta concordate tra docente e studenti, vanno rigorosamente rispettate.
- d) Essere diligenti nel verificare le modalità di accesso alle lezioni che vengono comunicate tramite registro elettronico
- e) Durante le video lezioni occorre presentarsi puntuali ovvero almeno 5 minuti prima del collegamento e abbigliati in modo consono. La cura dell'aspetto personale, nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di rispetto per sé stessi. Infatti durante le video-lezioni, il comportamento non può essere eccessivamente disinvolto: anche se fisicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale comune
- f) La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; nel caso fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente, che, in quel momento, sta svolgendo un lavoro rivolto ai presenti.
- g) Durante una video lezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale e, quindi, non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni.
- h) Lo svolgimento dell'attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo, non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente;

- i) Eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali come l'accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a disposizione. Il docente è legittimato a sospendere la lezione e ad attivare eventuali provvedimenti disciplinari, da annotare sul registro elettronico.
- j) Se lo studente ne fa motivata richiesta, il docente può autorizzare la disattivazione della modalità video;
- k) È assolutamente vietato diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche; divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media, piattaforme web; applicazioni di messaggistica. Infatti il materiale didattico è soggetto alla tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 s.m.i.)
- l) Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
- m) Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
- n) Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- o) Non è consentito creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
- p) Quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni.

Art. 18 - Inoltre, durante le attività di Didattica Digitale Integrata, si debbono tenere presenti le seguenti indicazioni di sicurezza:

- a) conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- b) comunicare immediatamente ai docenti (che provvederanno di conseguenza) l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
- c) in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione e indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
- d) l'Amministratore di Sistema ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l'Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate.

Art. 19 - In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l'Istituto potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo e saranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari. L'Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.

Art. 20 - Se le infrazioni sono commesse in GRUPPO la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 20 giorni.

Nei casi più gravi, nella inibizione da qualsivoglia attività per l'intero anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale.

Art. 21 - Tabella riassuntiva delle infrazioni previste inerenti la DDI e correlative sanzioni.

Tabella 3 INFRAZIONI E SANZIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)		
INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTO IRROGATORE
Par. 1- Omessa verifica delle modalità di accesso alle lezioni che vengono comunicate tramite registro elettronico	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> a partire dalla seconda annotazione	a) <i>DOCENTE</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Par. 2 - Omessa presentazione di almeno 5 minuti prima del collegamento	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da uno a tre giorni a partire dalla seconda annotazione	a) <i>DOCENTE</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Par. 3 - Presentazione alla video lezione abbigliati in modo non consono e comunque sciatto	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da uno a tre giorni a partire dalla seconda annotazione	a) <i>DOCENTE</i> <i>(il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Par. 4 - Non seguire la video lezione per intero, uscendo e rientrando dalla chat a piacimento senza autorizzazione del docente	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da uno a tre giorni a partire dalla seconda annotazione	a) <i>DOCENTE (il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Par. 5 - Mancata partecipazione alle attività non motivata da segnalate difficoltà tecniche o di connessione,	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda nota congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visit e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.	a) <i>DOCENTE</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>
Par. 6 - Inosservanza delle consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa , verifiche programmate, ecc) assegnate dal Docente	a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori; b) SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda nota congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa .	a) <i>DOCENTE</i> b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i>

<p>Par. 7 - Non seguire attentamente la lezione compiendo altre attività (chattare con il cellulare, ascoltare musica, studiare altre materie, ecc.)</p>	<p>a) NOTA disciplinare e convocazione dei genitori;</p> <p>b) SOSPENSIONE da <u>uno a tre giorni</u> alla seconda annotazione congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visit e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>a) <i>DOCENTE</i> (il Docente ha la facoltà di interrompere il collegamento, qualora lo ritenga opportuno)</p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p>
<p>Par. 8 - Comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni.</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 3 a 5 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>b)SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile dei comportamenti)</p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</p>
<p>Par. 9 - Consentire accessi non autorizzati a terzi non autorizzati nell'aula virtuale e comportamenti anomali (accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video) imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a disposizione,</p>	<p>a) ANOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 5 a 7 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>b)SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 20 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i> (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</p>

<p>Par. 10 - Diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche; divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media, piattaforme web; applicazioni di messaggistica.</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da <u>5 a 7 giorni</u></p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO (il Docente interrompe immediatamente il collegamento)</i></p>
<p>Par. 11 - Utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 10 a 15 giorni</u></p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile o coi responsabili)</i></p>
<p>Par. 12 - Creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;</p>	<p>a) NOTA disciplinare sul RE, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 10 a 20 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visit e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore a 20 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile o coi responsabili)</i></p>
<p>Par. 13 - Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (<u>FLAMING</u>)</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 10 a 15 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visit e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa</p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE (il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>

	<p>congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p><i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p>
<p>Par. 14 - Creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE da 5 a 10 giorni</p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) CONSIGLIO DI CLASSE <i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p> <p>b) CONSIGLIO DI ISTITUTO <i>(il Docente interrompe immediatamente il collegamento col responsabile/responsabili)</i></p>
<p>Par. 15 - Nella condivisione di documenti, avere interferito, danneggiato o distrutto consapevolmente il lavoro dei docenti o dei compagni.</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 7 a 10 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visit e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>b) SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>b) CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

Parte 4[^]

LE INFRAZIONI E LE SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Art. 22 - E' assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione. L'utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.

La diffusione da parte degli studenti e dei docenti delle immagini audio-video delle persone presenti nell'aula virtuale, sia di alunni che docenti e la loro eventuale pubblicazione su Internet può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, con conseguenti sanzioni disciplinari, e di natura penale.;

Art. 23 - È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o audio;

Art. 24 - Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, non possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti;

Art. 25 - E' vietato diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti appartenenti ad altre classi o ad utenti non appartenenti all'Istituto Scolastico;

Art. 26 - La commissione di atti configurabili come cyberbullismo, oltre a rilevare come illecito penale e conseguentemente la denuncia alla Autorità Giudiziria , sarà sanzionata applicando il sistema sanzionatorio del Regolamento di Disciplina vigente in via ordinaria.

Art. 27 - Sono da ritenersi **atti di cyberbullismo**:

- a) Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (**Harassment**);
- b) Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (**Cyberstalking**);
- c) Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (**Denigrazione**);
- d) Registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (**Outing estorto**);
- e) Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (**Impersonificazione**);
- f) Estromissione intenzionale dall'attività on line (**Esclusione**);
- g) Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (**Sexting**).

Art. 28 - Le infrazioni e le correlative sanzioni sono inserite nella Tabella 4).

Se le infrazioni sono commesse in GRUPPO la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 30 giorni.

Nei casi di recidiva e cyber bullismo si applica sempre l'ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e la esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale.

Tabella 4		
INFRAZIONI E SANZIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY		
INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTO IRROGATORE
<p>Par. 1 - Diffusione delle immagini audio-video delle persone presenti nell'aula virtuale, sia di alunni che docenti</p> <p>Par 2. Diffondere immagini audio-video sia di alunni che docenti mediante cellulari, tablet e altri device</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 10 a 15 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extracurricolare (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.)</p> <p>b) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE per un periodo da 15 a 30 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.)</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>
<p>Par. 2 - Diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle video lezioni a studenti appartenenti ad altre classi o ad utenti non appartenenti all'Istituto Scolastico;</p>	<p>a) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE <u>da 10 a 15 giorni</u> congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra curricolare (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.)</p> <p>b) NOTA disciplinare, convocazione dei genitori e SOSPENSIONE per un periodo superiore ai 15 giorni in caso di recidiva congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO DI CLASSE</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>
<p>Par. 3 – Commissioni di atti configurabili come cyberbullismo quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (HARASSMENT); • Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (CYBERSTALKING); • Pubblicazione all'interno di 	<p>a) SOSPENSIONE per un periodo superiore a 30 giorni congiuntamente alla esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) qualora ne sia prevista la ripresa.</p> <p>b) ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio o dall'esame di Stato.</p>	<p>a) <i>CONSIGLIO D'ISTITUTO</i></p> <p>b) <i>CONSIGLIO D'ISTITUTO</i></p>

<p>comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (<i>DENIGRAZIONE</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (<i>OUTING ESTORTO</i>);• Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (<i>IMPERSONIFICAZIONE</i>);• Estromissione intenzionale dall'attività online (<i>ESCLUSIONE</i>);• Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (<i>SEXTING</i>).		
--	--	--

Parte 5^

INFRAZIONI E SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E CONTROLLARE IL VIRUS DA COVID-19

Art. 29 - L'Istituzione Scolastica ha adottato delle "DISPOSIZIONI OPERATIVE" la cui applicazione ha reso possibile mettere a disposizione del Personale scolastico e degli alunni, alla apertura delle attività didattiche, **ambienti rigorosamente puliti, sanificati e disinfettati** secondo quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020" e soprattutto dalla Circolare 4543/2020 del Ministero della Salute. Ulteriore sforzo è stato quello di avere predisposto nelle aule i banchi per gli allievi e la cattedra in modo da non essere attinti dal rischio di "AGGREGAZIONE".

Art. 30 - Conseguentemente è stato richiesto alle famiglie e agli studenti un rigoroso senso di responsabilità per non vanificare i risultati lusinghieri, in termini di sicurezza, raggiunti dalla Istituzione Scolastica e soprattutto:

- a) Gli alunni debbano monitorare assiduamente il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.
- b) Le famiglie debbano collaborare nel monitoraggio dello stato di salute del nucleo familiare, nel rispetto delle "DISPOSIZIONI OPERATIVE II^" nonché del **Patto educativo di corresponsabilità integrato in riferimento al rischio da virus COVID 19** Ciò presuppone l'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, che, **deve essere sempre ricordato, è esterno all'ambiente scolastico.**
- c) Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
- d) Qualora gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare il medico di famiglia, o il numero verde regionale.
- e) Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di *fragilità* saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Istituzione Scolastica in forma scritta e documentata. Per alunni in condizione di *fragilità* si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

E' opportuno qui richiamare l'attenzione sulle disposizioni da osservare in modo rigoroso a salvaguardia della propria incolumità e di quella dei terzi:

- d) Rigoroso rispetto delle indicazioni del docente relativamente alle norme di distanziamento, di prevenzione e sicurezza;

- e) indossare la mascherina del tipo chirurgico e procedere alla igienizzazione delle mani tramite apposito dispensatore di gel messo a disposizione della Istituzione Scolastica all'ingresso
- f) Rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
- g) Dopo essere entrati in aula gli alunni prendono posto al proprio banco e potranno togliere la mascherina soltanto se rimarranno in posizione statica e rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime boccali.

Art. 32 - Le infrazioni e le correlative sanzioni sono inserite nella **Tabella 5**).

Se le **infrazioni sono commesse in GRUPPO** la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto. La sanzione è fissata nella **SOSPENSIONE** per un periodo superiore ai 3 giorni. Nei casi di recidiva si applica sempre l'**ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e la esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

Analogamente la competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Consiglio di Istituto qualora l'infrazione si identifichi anche in una fattispecie di reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio e per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e pertanto abbia ingenerato un elevato allarme sociale.

Tabella 5 INFRAZIONI E SANZIONI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INERENTI IL COVID 19		
INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTO IRROGATORE
<p>Par. 1 - All'atto dell'ingresso nell'Edificio Scolastico:</p> <p>1.1 Mancata immediata comunicazione al personale addetto alla accoglienza e al docente eventuali stati di malessere riconducibili al COVID-19.</p> <p>1.2 mancato rispetto delle indicazioni del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19</p> <p>1.3 mancato indosso della mascherina;</p> <p>1.4 indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca;</p> <p>1.5 mancata igienizzazione delle mani con apposito distributore di gel igienizzante messo a disposizione;</p> <p>1.6 Mancata adozione del distanziamento fisico di almeno un metro dai compagni;</p>	<p>A. NOTA disciplinare e convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione;</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 15 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni emanate;</p>	<p>a) DOCENTE anche su segnalazione del personale ATA</p> <p>b) CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>c) CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>

<p>Par. 2 - All'interno dell'Edificio Scolastico e fuori dell'aula</p> <p>2.1 - mancato rispetto delle indicazioni del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19;</p> <p>2.2 - mancato rispetto della segnaletica se esistente;</p> <p>2.3 - Mancata adozione del distanziamento fisico di almeno un metro dai compagni;</p> <p>2.4 - Non evitare il contatto fisico con i compagni;</p> <p>2.5 - mancato indosso della mascherina o indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca.</p>	<p>A. NOTA disciplinare e convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione;</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 15 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni emanate;</p>	<p>a) DOCENTE anche su segnalazione del personale ATA</p> <p>b) CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>c) CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>
<p>Par. 3 - In aula:</p> <p>3.1 - mancato rispetto delle indicazioni del docente e del personale scolastico relativamente alle norme di distanziamento fisico, di prevenzione e sicurezza per COVID -19;</p> <p>3.2 - mancato indosso della mascherina o indosso in modo non appropriato in quanto non coprente sia naso che bocca in caso di spostamento dal proprio banco;</p> <p>3.3 - mancata igienizzazione delle mani con apposito distributore di gel igienizzante messo a disposizione prima e dopo l'utilizzo degli strumenti di uso comune (cancellino, pennarelli e quant'altro, nonché computer o altri devices)</p>	<p>A. NOTA disciplinare, convocazione dei genitori;</p> <p>B. SOSPENSIONE da <u>tre a cinque giorni</u> alla seconda annotazione</p> <p>C. SOSPENSIONE nel minimo superiore ai 15 giorni in caso di reiterato comportamento omissivo delle disposizioni emanate</p>	<p>a) DOCENTE anche su segnalazione del personale ATA</p> <p>b) CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>c) CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>

REGOLAMENTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI DA PARTE DEGLI ALUNNI

II CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI

- Il DGPR 679/2016 in coerenza col D.Lgs. n. 101/2018;
- Il DPR n.249 del 24/06/1998 " Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole";
- Il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Il DM n. 104 del 30/11/2007 " Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- Il Regolamento d'Istituto vigente di cui il presente documento è parte integrante ;

VIETA

L'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche e anche nelle altre attività in cui siano coinvolti alunni nella scuola (corsi di recupero, corsi facoltativi, compresi gli intervalli e le altre pause dell'attività didattica in quanto tutto ciò che si svolge dentro lo spazio scuola è considerato attività scolastica e pertanto soggetto allo stesso regolamento di disciplina che viene adottato in classe durante le ore di lezione e il personale scolastico è tenuto alla sorveglianza.).

L'uso dei suddetti strumenti è consentito, previa autorizzazione del docente, solo per fini didattici o necessità didattiche chiaramente espresse.

L'uso del cellulare è da intendersi consentito al personale docente e non docente, ovviamente qualora necessitato da ragioni di ufficio.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

IL DIVIETO È COSÌ REGOLAMENTATO

Art. 1 - È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche , in tutti i locali della scuola.

Art. 2 - I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, **e mai sul banco né tra le mani.**

Art. 3 - La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Art. 4 - Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...) , la stessa sarà ritirata, valutata gravemente insufficiente e non dovranno essere previste prove di recupero.

Art. 5 - All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.

Art. 6 - Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione. L'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

Art. 7 - Gli esercenti la responsabilità genitoriale rispondono dell'operato dei propri figli (minorenni) nel caso in cui gli stessi arrechino danno a loro stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Ovviamente rispondono in proprio gli studenti maggiorenni.

Art. 8 - Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili a norma di legge oltre ad essere sanzionate con il presente Regolamento.

Verrà perseguito e sanzionato, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

Art. 9 - Le infrazioni al presente Regolamento devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare. Si prevedono le seguenti infrazioni e correlative

SANZIONI:

co.	Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo competente
9.1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco durante l'orario scolastico o durante i corsi pomeridiani anche facoltativi; viene invitato a riporlo ma non ottempera all'invito.	Richiamo verbale fino alla 3 volta Dalla 4 volta: Nota disciplinare sul RE ed eventuale ritiro del cellulare e/o dispositivo spento da consegnare alla Vicepresidenza in busta chiusa , consegna al genitore a fine giornata. Qualora il genitore dichiari di essere impossibilitato a ritirare il cellulare, lo stesso sarà riconsegnato all' alunno a fine giornata.	Docente Docente e Ufficio di Vicepresidenza
9.2	Utilizzo del cellulare non autorizzato durante l'orario scolastico (compresi corsi pomeridiani anche facoltativi) in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.	Nota disciplinare sul RE ed eventuale ritiro del cellulare e/o dispositivo spento da consegnare alla Vicepresidenza in busta chiusa , consegna al genitore a fine giornata. Qualora il genitore dichiari di essere impossibilitato a ritirare il cellulare, lo stesso sarà riconsegnato all' alunno a fine giornata. In caso di reiterazione: Nota disciplinare sul RE ed eventuale ritiro come sopra, con	Docente e Ufficio di Vicepresidenza

		conseguente adozione di provvedimenti disciplinari: - Sospensione fino a 5 giorni;	Docente e Consiglio di Classe
9.3	Utilizzo non autorizzato del cellulare, reiterato e continuo, durante lo svolgimento delle lezioni con conseguente disturbo alle attività didattiche	Ritiro come sopra con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari: - sospensione da 6 giorni a 15 giorni;	Consiglio di Classe
9.4	Utilizzo reiterato del cellulare non autorizzato durante l'orario scolastico (compresi corsi pomeridiani anche facoltativi) in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza, nonostante i solleciti del docente, accompagnato da indifferenza ai richiami e/o dall'uso di espressioni e comportamenti ineducati ed aggressivi e/o violazione delle norme di sicurezza.	Ritiro come sopra con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari: - sospensione superiore da 16 a 30 giorni con conseguente abbassamento del voto di condotta; esclusione dalla partecipazione a viaggi, uscite didattiche e visite d'istruzione.	Consiglio di Istituto
9.5	Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine dell'Istituzione Scolastica e/o delle persone che in essa operano, che configurino in abstracto illeciti civili.	Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 30 giorni fino a 2 mesi con conseguente voto di condotta inferiore a 6/10; esclusione dalla partecipazione a viaggi, uscite didattiche e visite d'istruzione.	Consiglio di Istituto
9.6	Commissione, attraverso il cellulare di illeciti penali che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e che abbiano altresì ingenerato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 2 mesi fino al termine delle attività didattiche con conseguente voto di condotta inferiore a 6/10; esclusione dalla partecipazione a viaggi, uscite didattiche e visite d'istruzione.	Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto o il Consiglio di Classe hanno la possibilità di sostituire e/o integrare le sanzioni disciplinari con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire strumento di riparazione e ravvedimento. A titolo esemplificativo:

- ricerche e/o attività di studio ed approfondimento su temi coerenti con l'infrazione commessa;
- attività di supporto ai docenti di sostegno nelle operazioni di inclusione degli studenti con disabilità;

- riordino dei laboratori; etc.

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti assumano piena consapevolezza che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi nel tempo scuola, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione, alla deconcentrazione ed alla violazione di norme basate sul rispetto, la correttezza e la lealtà richieste in ogni ambito civile ed in particolare in ambito scolastico.